

Bruxelles, 8 novembre 2016
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2016/0091 (NLE)
2016/0092 (NLE)

13472/2/16
REV 2

WTO 296
SERVICES 27
COLAC 90

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	13472/1/16 REV 1
n. doc. Comm.:	7614/16 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 + ADD 1 to ADD 28 7616/16 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 + ADD 1 to ADD 28
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador - Adozione e Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador - Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo

1. Il 4 aprile 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio:
 - a) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (doc. 7614/16 + ADD 1 - ADD 28); e

- b) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (doc. 7616/16 + ADD 1 - ADD 28).
2. Le proposte sono state esaminate dal Comitato della politica commerciale (Membri supplenti) nelle riunioni del 15 aprile e del 27 maggio 2016 e sono state successivamente approvate nella versione modificata.
3. La firma del protocollo è prevista per l'11 novembre 2016.¹
4. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a convenire di:
- a) adottare la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nei documenti 7619/16 WTO 82 SERVICES 7 COLAC 21 e 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 + ADD 1 - ADD 13;
- b) tramettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nei documenti 7620/16 WTO 83 SERVICES 8 COLAC 22 e 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 + ADD 1 - ADD 13;
- c) iscrivere a verbale le dichiarazioni riportate nell'allegato I della presente nota.

¹ Comunicazione CM 3666/1/16 REV 1.

1. Dichiarazione del Portogallo

Tenendo conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale; la decisione del Portogallo di essere vincolato a livello internazionale dal protocollo di adesione, in conformità ai suoi principi e norme costituzionali, è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore del protocollo di adesione nel sistema giuridico internazionale.

2. Dichiarazione della Slovenia

Sulla base della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita nei trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia della Repubblica di Slovenia di decidere di essere da questo vincolata rispetto a questioni di competenza nazionale. Ne consegue tra l'altro che il riferimento presente nel protocollo agli obblighi ed adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio va inteso, per la Slovenia, fatto all'espletamento delle procedure di ratifica.

3. Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda rammenta la dichiarazione resa dal Consiglio il 31 maggio 2012 in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra. La dichiarazione del Consiglio ha preso atto di quanto segue:

"Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

L'Irlanda rileva che la dichiarazione del Consiglio si applica anche all'adesione dell'Ecuador all'accordo e osserva inoltre che la Commissione, con lettera datata 13 ottobre 2016, ha notificato all'Ecuador i termini della dichiarazione del Consiglio.

4. Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie con favore la firma del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notifichi, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali.